

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Parte prima Della navigazione marittima e interna

Libro I Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo IV Del personale della navigazione

Capo II Del personale della navigazione interna

Art. 128 - Organizzazione e disciplina del personale

All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.

Art. 129 - Distinzione del personale

Il personale della navigazione interna comprende:

- a) il personale navigante;
- b) il personale addetto ai servizi dei porti.

Art. 130 - Categoria del personale navigante

Il personale navigante si divide in tre categorie:

- 1) personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- 3) personale addetto alla piccola navigazione.

Art. 131 - Personale addetto ai servizi dei porti

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

- 1) i lavoratori portuali;
- 2) i barcaioli.

Il ministro dei trasporti, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.

Art. 132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigazione.

Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione.

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.

Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

Art. 133 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri

Possono conseguire l' iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento

I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado.

Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Il ministro dei trasporti può consentire che nelle matricole siano iscritte anche italiani non regnicoli.

I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reinscrizione nei medesimi

Art. 134 - Titoli professionali del personale

Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

- a) capitano;
- b) capo timoniere;
- c) capo barca;
- d) conduttore di motoscafi;
- e) barcaiolo abilitato.

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

- a) macchinista;
- b) motorista.

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del

secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

Il ministro dei trasporti in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.

Art. 135 - Assunzione all'estero

All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovrintende l' autorità consolare.

...omissis...

Titolo V Del regime amministrativo delle navi

Capo I Dell'ammissione della nave alla navigazione

Sezione I Dell'individuazione della nave

Art. 136 - Navi e galleggianti

Per nave s' intende qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Art. 137 - Ammissione delle navi alla navigazione

Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.

Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità.

Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione.

Art. 138 - Stazzatura nella repubblica

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero dei trasporti e della navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.

Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l' ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.

La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l' ufficio del porto d' iscrizione della nave.

Art. 139 - Stazzatura all'estero

Il ministro dei trasporti può autorizzare la stazzatura all'estero delle Navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica.

La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica, entro il termine stabilito dal regolamento.

Art. 140 - Nome delle navi maggiori

Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica.

L' imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro dei trasporti.

Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 141 - Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio

pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 142 - Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l' indicazione del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento

Sezione II Dei requisiti di nazionalità

Art. 143 - Nazionalità dei proprietari di navi italiane

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l' iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146:

- a) le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati, a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
- b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore. (1)

(Art. 144 - Stranieri e società equiparati) (2)

Art. 145 - Navi iscritte in registri stranieri

Non possono ottenere l' iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in un registro straniero.

Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l' iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

Per l' istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l' attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del ministro dei trasporti. (3)

Sezione III Dell'iscrizione della nave e dell'abilitazione alla navigazione.

Art. 146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate, ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi. (4)

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Art. 147 - Designazione di rappresentante

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente presso il quale, nei confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato.

Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

(Art. 148 - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere) (2)

Art. 149 - Abilitazione delle navi alla navigazione

Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.

A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.

Art. 150 - Atto di nazionalità

L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui all'articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.

L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.

Art. 151 - Rinnovazione dell'atto di nazionalità

L'atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Art. 152 - Rilascio del passavanti provvisorio

Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero può essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto. (5)

Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.

Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno.

Art. 153 - Licenza delle navi minori e dei galleggianti

La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione, nonché, nel caso previsto nell' articolo 141, il nome.

Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 154 - Rinnovazione della licenza

In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell' articolo 141.

Art. 155 - Uso della bandiera

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera italiana.

Sezione IV

Della dismissione di bandiera e della cancellazione dai registri

Art. 156 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione (6)

1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.
5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave puo' essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalita' di presentazione della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' pubblica' mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unita'.

Art. 157 - Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro (7)

1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.
2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro (dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.
4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave

Art. 158 - Proprietà di stranieri per quota dai dodici ai diciotto carati

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.(8)

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l' eccedenza si è verificata. (9)

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l' ufficio d' iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l' eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza.

Art. 159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati (10)

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma.

Art. 160 - Demolizione volontaria della nave

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo. L' autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell'articolo 156.

Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l' esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l' autorizzazione può essere data solamente dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156.
(11)

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Art. 161 - Riparazione o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio

Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l' ufficio d' iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l' esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.

Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l' autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.

Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l' autorità predetta fa eseguire la demolizione d' ufficio a spese del proprietario stesso.

Art. 162 - Perdita presunta

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello in cui risale l' ultima notizia.

Art. 163 - Cancellazione della nave dal registro d' iscrizione

La nave è cancellata dal registro d' iscrizione quando:

- a) è perita o si presume perita;

- b) è stata demolita;
- c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
- d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. (12)

La nave maggiore è cancellata dalla matricola, anche quando ne è stata effettuata l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

Capo II Della navigabilità della nave

Art. 164 - Condizioni di navigabilità

La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

- a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
- b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;
- c) organi di propulsione e di governo;
- d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo.

L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

Art. 165 - Visite ed ispezioni

Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nella Repubblica le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o

quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi.

Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

Art. 166 - Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l' accertamento della navigabilità

Alle visite ed ispezioni per l' accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 164, nonché all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

L' ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

Art. 167 - Classificazione delle navi

Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la classificazione è obbligatoria.

Art. 168 - Efficacia probatoria dei certificati

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato compartimentale fanno fede sino a prova contraria.

Capo III Dei documenti di bordo

Art. 169 - Carte, libri e altri documenti

Le carte di bordo sono, per le navi maggiori l' atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

- a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;
- b) i documenti doganali e sanitari;
- c) il giornale nautico;

- d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Per i pescherecci d'altura il libro di bordo nautico, parte I, l'inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca. (13)

Art. 170 - Contenuto del ruolo di equipaggio

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

- 1) il nome della nave;
- 2) il nome dell' armatore;
- 3) l' indicazione del rappresentante dell' armatore nominato ai sensi dell' articolo 267;
- 4) l' indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
- 5) l' elenco delle persone dell' equipaggio con l' indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
- 6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Art. 171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio

Sul ruolo di equipaggio si annotano:

- 1) i contratti di assicurazione della nave;
- 2) le visite del Registro navale italiano per l' accertamento della navigabilità;
- 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
- 4) i dati relativi all' arrivo e alla partenza della nave; (14)
- 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
- 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

Art. 172 - Annotazioni sulla licenza

Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dell' articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.

Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all' articolo 171. Le annotazioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

Art. 172 bis - Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco (15)

1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell' ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l' autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

2. L' autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:

- a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell' articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
- b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.

3. L' armatore deve comunque comunicare giornalmente all' autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell' equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. (16)

4. Copia della nota, vistata dall' autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati. (16)

5. L' armatore può essere autorizzato dall' istituto assicuratore a tenere un' unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 173 - Giornale nautico

Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:

- a) inventario di bordo;
- b) giornale generale e di contabilità;

- c) giornale di navigazione;
- d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art. 174 - Contenuto del giornale nautico

Nell' inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l' equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell' esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l' indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

Art. 175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico.

Art. 176 - Libri di bordo delle navi minori

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell' inventario di bordo. (17)

Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell' inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 177 - Norme per la tenuta dei libri di bordo

Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono

stabilite dal regolamento.

Art. 178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all' esercizio della nave fanno prova anche a favore dell' armatore], quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l' armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

- (1) Testo risultante dalla modifiche di cui all'art. 7, punto 1, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457.
- (2) Articolo abrogato dall'art. 7, punto *1ter*, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30 .
- (3) Comma inserito dall'art. 28, III comma della l. 14 giugno 1989, n. 234.
- (4) Testo risultante dalla modifiche apportate prima dall'art. 5, I comma, della l. 8 luglio 2003, n. 172, poi dall'art. 5 *ter*, n. 4, lett. a del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla l. 11 marzo 2006, n. 81.
- (5) Testo risultante dalla modifiche di cui all'art. 7, punto *1quater*, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30.e dall'art. 16 della l. 30 novembre 1998, n. 413 .
- (6) Testo sostituito dall'art. 7, punto *1quinquies*, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30.
- (7) Testo sostituito dall'art. 7, punto *1sexies*, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30.
- (8) Comma sostituito dalla l. 9 dicembre 1975, n. 723.
- (9) Comma inserito dalla l. 9 dicembre 1975, n. 723.
- (10) Testo sostituito dall'art. 7, punto *1septies*, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27 febbraio 1998, n. 30.
- (11) Comma modificato dall'art. 2 della l. 27 aprile 1981, n. 165.
- (12) Lettera d) modificata dall'art. 28 della l. 14 giugno 1989, n. 234.
- (13) Comma aggiunto dall'art. 5 *ter*, n. 4, lett. b del d.l. 10 gennaio 2006, come convertito dalla l. 11 marzo 2006, n. 81.
- (14) Numero modificato dall'art. 2 della l. 25 gennaio 1983, n. 26.
- (15) Articolo aggiunto dalla l. 23 agosto 1988, n. 380
- (16) Comma aggiunto dall'art. 4 della l. 21 maggio 1998, n. 164.
- (17) Comma modificato dall'art. 5 *ter*, n. 4, lett. b del d.l. 10 gennaio 2006, come convertito dalla l. 11 marzo 2006, n. 81.

...*omissis*...

TITOLO VI Della polizia della navigazione

Capo II Della polizia di bordo

Articolo 186 - Autorità del comandante

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.

Articolo 187 - Disciplina di bordo.

I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Articolo 188 - Autorizzazione per scendere a terra.

I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Articolo 189 - Deficienza delle razioni di viveri.

Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio.

Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette.

Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte.

Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

Articolo 190 - Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

Articolo 191 - Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero.

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.

Articolo 192 - Imbarco di passeggeri infermi.

L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la

sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.

A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

Articolo 193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici.

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorità consolare secondo le norme del regolamento.

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Articolo 194 - Imbarco di merci vietate e pericolose.

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo.

Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione.

Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità consolare.

Articolo 195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio.

In caso di morte o scomparsa avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all'autorità consolare.

Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.

Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.

Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

Articolo 196 - Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva.

I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere

sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella Repubblica.

Articolo 197 - Rimpatrio di cittadini italiani.

Nelle località estere ove non risieda una autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.

Articolo 198 - Divieto di asilo.

Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune.

Articolo 199 - Perdita di carte e documenti di bordo.

In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto, o all'autorità consolare.

Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.

...omissis...

Titolo VIII Disposizioni speciali

Capo IV Dell'esercizio della navigazione interna

Articolo 225 - Concessione di servizi

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione.

È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.

Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Articolo 226 - Autorizzazione di servizi

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all'articolo precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna.

Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.

Articolo 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza.

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.

Articolo 228 - Annotazione nei registri di iscrizione.

L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.

Articolo 229 - Tariffe.

Il ministro dei trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe.

In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.

Articolo 230 - Caratteristiche delle navi

Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti.

Articolo 231 - Regolamenti comunali

La navigazione nei corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro dei trasporti, di concerto con quello per gli interni.

Libro secondo - Della proprietà e dell'armamento della nave

Titolo I - Della costruzione della nave

Art. 232 - Cantieri e stabilimenti di costruzione

La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione.

La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere inoltre eseguita in

cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall'ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.

Art. 233 - Dichiarazione di costruzione

Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.

L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.

Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni.

Art. 234 - Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione

Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento.

Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.

Art. 235 - Controllo tecnico sulle costruzioni

Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti.

Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall'ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 236 - Sospensione della costruzione per ordine dell'autorità

L'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all'articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata.

Con provvedimento del ministro dei trasporti può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.

Art. 237 - Forma del contratto di costruzione

Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.

La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda

non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 238 - Pubblicità del contratto di costruzione

Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore.

Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.

Art. 239 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell'articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.

Per quanto riguarda i documenti da consegnare all'ufficio e l'esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.

Art. 240 - Responsabilità del costruttore

L'azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell'opera.

Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunciata la difformità o il vizio.

Art. 241 - Norme applicabili al contratto di costruzione

Per quanto non è disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.

Art. 242 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 252 a 254; 256.

Art. 243 - Varo della nave

Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti.

Il giorno e l'ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta.

In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio predetto può, su richiesta dell'interessato, autorizzare il varo.

Art. 244 - Iscrizione della nave dopo il varo

L'autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli 146, 148, provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull'atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma.

Titolo II - Della proprietà della nave

Capo I Della Proprietà

Art. 245 - Norme applicabili alle navi

In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni mobili.

Art. 246 - Pertinenze della nave

Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave.

La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.

Art. 247 - Regime delle pertinenze di proprietà aliena

Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprietà aliena della pertinenza può essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero dall'inventario di bordo.

La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo, non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.

Art. 248 - Diritti dei terzi sulle pertinenze

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.

Art. 249 - Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

GLI Atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 250 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazione sull'atto di nazionalità; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

Art. 251 - Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.

Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.

Art. 252 - Forma del titolo per la pubblicità

La trascrizione e la annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.

Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.

Art. 253 - Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di alienazione di cui all'articolo precedente.

La nota di trascrizione deve contenere:

- 1) il nome, *la paternità*, (1) la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;
- 2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
- 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

- 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
- 5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.

1) Ora "luogo e data di nascita", invece che "paternità", come disposto dalla l. 31 ottobre 1955, n. 1064.

Art. 254 - Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte

Chi domanda la pubblicità di un acquisto a causa di morte deve consegnare all'ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i casi in ciascuno di detti articoli indicati.

La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo precedente, completate con quelle richieste dall'articolo 2660 del codice civile.

Art. 255 - Esibizione dell'atto di nazionalità

Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli 253, 254, deve esibire all'ufficio al quale richiede la pubblicità, l'atto di nazionalità, per la prescritta annotazione.

Tuttavia, quando la pubblicità è richiesta all'ufficio d'iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non è possibile esibire all'ufficio stesso l'atto di nazionalità, l'ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale è diretta, perché sia ivi eseguita l'annotazione sull'atto di nazionalità.

Art. 256 - Esecuzione della pubblicità

L'ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell'ora in cui è stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 251, gli è pervenuta.

Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull'atto di nazionalità a cura dell'autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell'autorità indicata nel secondo comma dell'articolo 251 o del secondo comma dell'articolo 255.

Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell'ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.

Dell'adempimento delle formalità suddette l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

Art. 257 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione.

In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

...omissis...

Titolo III - Dell'impresa di navigazione

Capo I Dell'armatore

Art. 265 - Dichiarazione di armatore

Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 267 - Designazione di rappresentante

Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma, 266, l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

Art. 268 - Forma della dichiarazione

La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 269 - Documenti da consegnare

Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.

Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore

La dichiarazione di armatore deve contenere:

- a) il nome, *la paternità* (1), la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;
- b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
- c) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario
- d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione

La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità.

Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 272 - Presunzione di armatore

In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 273 - Nomina di comandante della nave

L'armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando.

Art. 274 - Responsabilità dell'armatore

L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Art. 275 - Limitazione del debito dell'armatore

Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.

Art. 276 - Valutazione della nave

Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia nè inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio.

Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio.

Art. 277 - Valutazione del nolo e degli altri proventi

Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l'ammontare lordo.

...omissis...

Capo IV Del comandante della nave

Art. 292 - Comando della nave

Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.

Art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 294 - Assunzione di comandante straniero all'estero

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in

possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.

Art. 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Art. 296 - Atti di stato civile e testamenti

Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell'articolo 611 del codice civile.

Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.

Art. 298 - Comando della nave in navigazione

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

Art. 299 - Documenti di bordo e tenuta dei libri

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.

Art. 300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.

A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.

Art. 301 - Riduzione delle razioni di viveri

Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.

Art. 302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione

Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.

Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo

Il comandante non può ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell'equipaggio.

Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.

Art. 304 - Relazione di eventi straordinari

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

Art. 305 - Scaricazione prima della verifica della relazione

Anteriormente alla verifica, a norma dell'articolo 584, della relazione di cui all'articolo precedente, il comandante non può iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza.

Art. 306 - Limiti della rappresentanza del comandante

Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell'equipaggio.

La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.

Art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggio

Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazione o

per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.

Quando ciò non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo avere accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.

Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero.

Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.

Art. 308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze

Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all'arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all'armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.

Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l'armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all'armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.

Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l'armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

Art. 309 - Poteri processuali del comandante

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo rappresentante

munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell'armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306.

L'armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.

Art. 310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari

Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa autorizzazione della competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave.

Art. 311 - Vendita della nave in caso di innavigabilità

Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l'assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita.

Art. 312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al carico

Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.

Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.

Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l'errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

Art. 314 - Processo verbale

Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli da 300 a 302, nonché la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell'equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.

Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all'atto della presentazione di questa alla competente autorità.

Art. 315 - Autorità competente

L'autorità competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all'articolo 304 è, nella Repubblica, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all'estero, il console o chi ne fa le veci.

Capo V Dell'equipaggio

Art. 316 - Formazione dell'equipaggio

L'equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.

Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.

Art. 317 - Composizione e forza minima dell'equipaggio

Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. (3)

Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro delle infrastrutture e trasporti.

Art. 318 - Nazionalità dei componenti dell'equipaggio (4)

[1] L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.

[2] Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformità a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o soste in un porto nazionale. (5)

[2-bis] I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. (6)

[3] Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante. (7)

Art. 319 - Assunzione di personale straniero all'estero

Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. (8)

In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente. (8)

Art. 320 - Servizio di macchina

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.

Art. 321 - Gerarchia di bordo delle navi marittime

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo è la seguente:

- 1) comandante;
- 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
- 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
- 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
- 5) gli altri ufficiali;
- 6) nostromo, maestro di macchina;
- 7) gli altri sottufficiali;
- 8) i comuni.

Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale.

Art. 322 - Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione interna è la seguente:

- 1) comandante;
- 2) macchinista, motorista;
- 3) capo timoniere;
- 4) i sottufficiali;
- 5) i comuni.

Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere.

(3) Comma inserito dalla l. 9 giugno 1977, n. 333

- (4) Articolo sostituito dall'art. 7, III comma del d.l. 30 dicembre 1977, n. 457.
(5) Comma da ultimo modificato dall'art. 5, I comma della l. 16 marzo 2001.
(6) Comma inserito dall'art. 38, punto 8 della l. 1 agosto 2002, n. 166.
(7) Comma modificato dall'art. 5, I comma del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153.
(8) Comma modificato dall'art. 38, punto 9 della l. 1 agosto 2002, n. 166.

...omissis...

Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Titolo IV

Dell'assistenza e del salvataggio, del recupero e del ritrovamento dei relitti

Capo I

Dell'assistenza e del salvataggio

Art. 489 - Obbligo di assistenza

L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone.

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Art. 490 - Obbligo di salvataggio

Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.

È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

Art. 491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.

Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave è armata

ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.

Art. 492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

Art. 493 - Compenso per salvataggio di persone (1)

Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.

Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.

(1) Articolo modificato dall'art. 16, I comma del [d. lg. 15 marzo 2006, n. 151](#).

Art. 494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta.

Art. 495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.

Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'[articolo 970](#).

Art. 496 - Ripartizione del compenso

Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata.

La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso.

Art. 497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

Art. 498 - Navi dello stesso proprietario od armatore

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso armatore.

Art. 499 - Azione dell'equipaggio

Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

Art. 500 - Prescrizione

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

...omissis...

Parte terza

Disposizioni penali e disciplinari

Capo V

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione

Art. 1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 103,00 (4) a euro 516,00 (2).

Art. 1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 103,00 (4) a euro 516,00 (2).

Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di

rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 20,00 (17) a euro 206,00 (18).

Art. 1188 - Abusivo esercizio di navigazione aerea (44)

Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 1032,00.

Art. 1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226, non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorità medesima è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 206,00 (18).

Art. 1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio (45)

Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).

Art. 1191 - Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti (46)

Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 2.065,00 euro.

Art. 1192 - Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome

È punito con la la sanzione amministrativa (16) fino a euro 206,00 (18):

- 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;
- 2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;
- 3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

Art. 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo (47)

Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).

La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma. (48)

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.

Art. 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo

L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 516,00 (2).

Art. 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 516,00 (2).

Art. 1196 - Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio (49)

Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13) a euro 6.197,00 (21).

La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto .

Art. 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante, (*ovvero di perdita dell'aeromobile*) (50) essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 206,00 (18).

Art. 1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto (51)

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 (13) a euro 6.197,00 (21).

Art. 1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi (52)

Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da

guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53) a euro 30.987,00 (42).

Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11). Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53) a euro 30.987,00 (42).

Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge .

Art. 1200 - Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti (55)

Chiunque (*non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero*) (54) trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13) a euro 6.197,00 (21).

(Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814.) (56)

Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1201 - Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile (57)

È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13) a euro 6.197,00 (21) il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che :

- *(1) Non esegue l'ordine di approdo previsto nell'art. 803 o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto;)* (58)
- 2) parte o approda in località diversa da quelle previste nell'articolo 799; (59)
- 3) parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale;
- 4) approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

Art. 1201-bis - Inosservanza dell'ordine di approdo (60)

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata,

omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13) a euro 6.197,00 (21). Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53) a euro 30.987,00 (42) quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone. (61)

Con le stesse sanzioni è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato .

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (62)

(Art. 1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto) (63)

-Art. 1203 - Atterramento in aeroporto privato

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 206,00 (18).

Art. 1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri (64)

Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio della Repubblica, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11).

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Art. 1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte (65)

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).

Art. 1206 - Impedimento alla presentazione di reclami

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell'equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) da euro 10,00 (66) a euro 516,00 (2).

Art. 1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione (67)

Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7) a euro 6.197,00 (21).

Art. 1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera (68) _

Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 (37) a euro 1.549,00 (7).

Se il fatto è commesso dal comandante, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11).

Art. 1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato (69)

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).

Art. 1210 - Inosservanza del divieto di asilo

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 516,00 (2).

Art. 1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica (70)

Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell'articolo 201, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7) a euro 9.296,00 (8).

(Art. 1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto) (71)

Art. 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo (72)

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 (13) a euro 6.197,00 (21).

Art. 1214 - Sanzioni amministrative accessorie (73)

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.

Capo VI

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione.

Art. 1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità

L'armatore marittimo o l'esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda (16) da euro 516,00 (2) a euro 1032,00 (74).

L'armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 103,00 (4) a euro 516,00 (2).

L'armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.

Il comandante della nave o dell'aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).

Art. 1216 - Navigazione senza abilitazione

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 1032,00 (74).

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità (*o di collaudo*) (75) che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

Art. 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero (76)

Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con la sanzione amministrativa (16) non inferiore a euro 7,00 (77) per tonnellata in sovraccarico.

Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa (16) non inferiore a euro 77,00 (78).

Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice.

Art. 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con la sanzione amministrativa da euro 51,00 (19) a euro 1032,00 (74).

Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è della sanzione amministrativa (16) da euro 10,00 (66) a euro 206,00 (18).

Art. 1218-bis - Omissione di esercitazione (79)

Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 24,00 (80).

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dei titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi.

Art. 1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denuncia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità (*o di collaudo*) (81).

Art. 1220 - Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione

Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 206,00 (18) a euro 516,00 (2).

Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio

L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro 30,00 (39) a 600.000 (82).

Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.

Art. 1222 - Mancata direzione personale della nave

Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo,

è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a euro 516,00 (2).

Art. 1223 - Assegnazione indebita di funzioni

L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).

Art. 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con la sanzione amministrativa (16) di euro 51,00 (19), per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di euro 103,00 (4), se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.

Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è della sanzione amministrativa fino a euro 206,00 (18), qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

Art. 1225 - Omissione di provvedimenti profilattici

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda da euro 51,00 (19) a euro 516,00 (2).

Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.

Art. 1226 - Imbarco di passeggeri infermi

Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51,00 (19) a euro 206,00 (18).

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.

Art. 1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all'autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 103,00 (4).

Art. 1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo

È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 516,00 (2):

- 1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell'autorità competente;
- 2) chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 819, getta dall'aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare.

Art. 1229 - Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli (83)

Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.

(Art. 1230 - Discesa o lancio col paracadute) (84)

Art. 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 206,00 (18).

Art. 1232 - Pene accessorie e misure di sicurezza

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli da 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.

Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell'aeromobile.

(1) Articolo sostituito dall'art. 3 della l. 28 dicembre 1993, n. 561

(2) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 1.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 200.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 5.000.

(3) Comma modificato dall'art. 19, punto 2 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(4) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 200.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 40.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 1.000.

(5) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 1.200.000 risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 20.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 6.000.

(6) Articolo modificato dall'art. 10, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a due mesi o ammenda fino a lire 1.000 con la sanzione amministrativa indicata.

(7) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 3.000.000.

(8) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 18.000.000.

(9) Testo dell'articolo risultante dalle modifiche apportate prima dall'art. 10 punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n.

507 (che ha sostituito gli originari arresto fino a due mesi o ammenda fino a lire 2.000 del primo comma, e arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 5.000 del secondo comma con le sanzioni amministrative indicate), poi dall'[art. 19, punto 2 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#), ed infine dall'[art. 19, punto 4 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).

- (10) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 5.000.000.
- (11) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 30.000.000.
- (12) Articolo modificato dall'art. 10, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a due mesi o ammenda fino a lire 2.000 del I comma con la sanzione amministrativa indicata .
- (13) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 2.000.000.
- (14) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 6.000.000.
- (15) Comma aggiunto dall'art. 5 punto 2 della l. 8 luglio 2003, n. 172.
- (16) La sanzione amministrativa ha sostituito l'originaria ammenda ex l. 24 novembre 1981, n. 689.
- (17) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 40.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 8.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 200.
- (18) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 400.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 20.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 2.000.
- (19) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 100.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 80.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 500.
- (20) Articolo modificato dall'art. 11, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a due mesi o ammenda da lire 200 a lire 2.000 con la sanzione amministrativa indicata.
- (21) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 12.000.000.
- (22) Articolo modificato dall'art. 11, punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 500 a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.
- (23) Articolo modificato dall'art. 11, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a un anno o ammenda fino a lire 10.000 con la sanzione amministrativa indicata
- (24) Parte eliminata dall'art. 27, punto 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
- (25) Articolo abrogato dall'art. 27, punto 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
- (26) Articolo modificato dall'art. 11, punto 5 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 2.000 del I comma con la sanzione amministrativa indicata .
- (27) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 100.000.
- (28) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 600.000.
- (29) Comma aggiunto dall'art. 3, punto 2 della l. 28 dicembre 1993, n. 507.
- (30) Comma aggiunto dall'[art. 14, del d. lgs. 6 novembre 2007, n.203](#).
- (31) Articolo sostituito dall'art. 11, punto 5 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- (32) Articolo abrogato dall' [art. 19, punto 6 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).
- (33) Articolo modificato dall'art. 12, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda fino a lire 1.000 del I comma con la sanzione amministrativa indicata.
- (34) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 300.000.
- (35) Articolo modificato dall'art. 12, punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda da lire 500 a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.
- (36) Articolo modificato dall'art. 12, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda da lire 300 a lire 1.000 con la sanzione amministrativa indicata.
- (37) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 500.000.
- (38) Articolo abrogato dall'[art. 19 punto 5 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (39) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 60.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24

- novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 12.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 300.
- (40) Comma sostituito dall'[art. 19 punto 6 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (41) Testo dell'articolo risultante dalle modifiche apportate prima dall'art. 7, punto 1-octies del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, poi dall'art. 13 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 10.000 del primo comma con le sanzioni amministrative indicate), ed infine dall'[art. 19, punto 7 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (42) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 60.000.000.
- (43) Articolo abrogato dall'[art. 19 punto 8 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (44) Articolo sostituito dall'[art. 19 punto 9 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (45) Articolo sostituito dall'art. 14, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- (46) Articolo sostituito dall'[art. 19 punto 10 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (47) Articolo modificato dall'art. 14, punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi o l'ammenda sino a lire 2.000 con la sanzione amministrativa indicata.
- (48) Comma inserito dall'[art. 43-ter della l. 29 novembre 2007, n. 222](#).
- (49) Articolo modificato dall'art. 14, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o l'ammenda sino a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.
- (50) Parte eliminata dall' [art. 19, punto 7 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).
- (51) Articolo modificato dall'art. 14, punto 4 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o l'ammenda sino a lire 2.000 con la sanzione amministrativa indicata.
- (52) Articolo modificato dall'art. 14, punto 5 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresti o ammende previste nel primo e secondo comma con le sanzioni amministrative indicate, ed ha inserito il terzo comma.
- (53) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 10.000.000.
- (54) Parte eliminata dall'[art. 5 del d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367](#).
- (55) Articolo modificato dall'art. 14, punto 6 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 300 a lire 5.000 previsti nel primo comma aumentabili fino a un terzo nella fattispecie di cui all'ultimo comma, con le sanzioni amministrative indicate .
- (56) Comma abrogato dall'[art. 19 punto 11 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (57) Articolo modificato dall'art. 14, punto 7 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 500 a lire 5.000 con le sanzioni amministrative indicate.
- (58) Parte abrogata dall'art. 3 della l. 29 gennaio 1986, n. 32.
- (59) Numero modificato dall' [art. 19, punto 8 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).
- (60) Articolo inserito dall'art. 4 della l. 29 gennaio 1986, n. 32.
- (61) Articolo modificato dall'art. 14, punto 8 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a un anno e arresto da sei mesi a due anni con le sanzioni amministrative indicate.
- (62) Comma inserito dall'art. 14, punto 8 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- (63) Articolo abrogato dall'[art. 19 punto 12 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (64) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima dall'art. 14, punto 9 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, poi dall'[art. 19 punto 12 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (65) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima dall'[art. 19 punto 14 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#), poi dall' [art. 19, punto 9 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).
- (66) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 20.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 4.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 100.
- (67) Articolo modificato dall'art. 14, punto 10 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi e ammenda fino a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.
- (68) Articolo modificato dall'art. 14, punto 11 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari ammenda fino a lire 1.000 del primo comma ed arresto fino ad un anno o ammenda fino a lire 2.000 con le sanzioni amministrative indicate.
- (69) Articolo modificato dall'art. 14, punto 12 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 5.000 con le sanzioni amministrative indicate ed aggiunto le parole "se il fatto non costituisce reato".
- (70) Articolo modificato dall'art. 14, punto 13 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 5.000 con le sanzioni amministrative indicate.
- (71) Articolo abrogato dall'[art. 66 del d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171 \(Codice della nautica da diporto\)](#).

- (72) Articolo modificato dall'art. 14, punto 14 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 2.000 con le sanzioni amministrative indicate.
- (73) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima dall'art. 14, punto 15 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, poi dall' [art. 19, punto 10 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).
- (74) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 2.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 400.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 10.000.
- (75) Parole eliminate dall' [art. 19, punto 11 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).
- (76) Articolo sostituito dall'art. 29 della legge 5 giugno 1962, n. 616.
- (77) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 15.000.
- (78) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 150.000, risultante dalla moltiplicazione per tre, operata dall'art. 113, punto 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, della originaria somma di lire 5.000.
- (79) Articolo inserito dall'art. 31 della legge 5 giugno 1962, n. 616.
- (80) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 48.000, risultante dalla moltiplicazione per tre, operata dall'art. 113, punto 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, della originaria somma di lire 16.000.
- (81) Parole eliminate dall' [art. 19, punto 12 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).
- (82) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente somma di lire 600.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1 della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 120.000 risultante dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio 1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 3.000.
- (83) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima dall'[art. 19 punto 15 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#), poi dall' [art. 19, punto 13 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151](#).
- (84) Articolo abrogato dall'[art. 19 punto 16 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#).
- (85) Articolo sostituito prima all'[art. 19 punto 17 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96](#), poi dall'[art. 5 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 197](#), che ha così elevato la precedente sazione amministrativa di euro 1.032,00.